Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 marzo 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 70 DEL 20 MARZO 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n: 12: **Fonderie Officine Bergamasche - F.O.B., società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1963. — **Finco - Finanziaria Commerciale S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1963. — **Magazzini STANDA - Società Tutti Articoli Nazionali Dell'Arredamento e Abbigliamento - S.p.A., in Milano:** Obbligazioni per l'importo di L. 60.000.000 sorteggiate il 25 gennaio 1963. — **Magazzini STANDA - Società Tutti Articoli Nazionali dell'Arredamento e Abbigliamento - S.p.A., in Milano:** Obbligazioni per l'importo di lire 75.000.000 sorteggiate il 25 gennaio 1963. — **Ufficio Speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1963. — **Società Esercizio Molini, Società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1962. — **Finanziaria Ernesto Breda S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1963. — **Cementi Elba società per azioni - C.E.S.A.. in Firenze** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1963. — **S.A.S.P.I. - Società per azioni servizi pubblici italiani, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1963. — **S.A.R.I. - Società per azioni riscossione imposte, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1963. — **« Tecnitalia » - Società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1963.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1962, n. 2038.

Concessione di un contributo statale a favore del comune di Muggia quale concorso nella spesa per la fornitura di acqua a territori limitrofi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Muggia è autorizzato a cedere acqua agli enti gestori della parte di rete del proprio acquedotto sito in territorio sotto amministrazione jugoslava a prezzo inferiore a quello di costo e cioè a L. 18 al mc. per la rete bassa ed a L. 30 per la rete alta.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di un contributo a favore del comune di Muggia quale concorso agli oneri ad esso derivanti dalla fornitura d'acqua a territori limitrofi sotto amministrazione jugoslava di cui all'articolo precedente.

Tale contributo viene determinato in L. 2.863.570 per il periodo dal 26 ottobre 1954 al 31 dicembre 1958 ed in L. 1.048.740 annue per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963.

La relativa spesa farà carico al capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente gli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il trattato stesso.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — PICCIONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 2039.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 aprile 1957, n. 310, concernente la istituzione della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni »;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni », allegato al presente decreto o vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 66. — VILLA

Regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni »

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Dipendenza della Scuola

La Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » è posta alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze.

Art. 2.
Segretario e vice consegnatario-cassiere della Scuola

Un impiegato di ruolo dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata è preposto ai servizi di segreteria della Scuola.

Un impiegato di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, nominato secondo le norme vigenti e soggetto alla disciplina stabilita in materia, disimpegna le funzioni di vice consegnatario-cassiere della Scuola.

CAPO II

CORSI D'ISTRUZIONE

Art. 3.
Denominazione dei corsi

I corsi d'istruzione teorico-pratica che la Scuola può essere autorizzata a svolgere si distinguono in:

1) corsi di preparazione e di formazione, ai quali possono essere ammessi impiegati anche in prova;

2) corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica.

La Scuola può essere altresì autorizzata a tenere corsi speciali di preparazione agli esami per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione ed equiparate e vice direttore.

Art. 4.
Ammissione di uditori ai corsi

Possono essere ammessi a frequentare i corsi, di cui all'articolo precedente, studenti e funzionari, anche stranieri, in qualità di uditori purchè senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5.
Durata dei corsi

La durata dei corsi di preparazione e di formazione è di tre mesi.

Gli altri corsi non possono superare i sei mesi.

Art. 6.
Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica

I corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica sono istituiti per gli impiegati delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie possono essere istituiti corsi di specializzazione e di qualificazione tecnica anche durante il periodo di prova.

Art. 7.
Corsi speciali di preparazione ad esami di promozione

A frequentare i corsi speciali di preparazione agli esami di promozione di cui al secondo comma dell'art. 3 sono ammessi tutti gli impiegati che prendono parte agli esami stessi. La Scuola può stabilire appositi turni di frequenza.

Art. 8.
Ammissione ai corsi degli impiegati e fornitura agli stessi dei testi di studio

L'ammissione degli impiegati ai corsi è effettuata dal Ministro per le finanze, su proposta delle Direzioni generali interessate.

Agli impiegati ammessi alla frequenza dei corsi sono fornite le riviste, i testi di studio e le altre pubblicazioni all'uopo necessarie.

Art. 9.
Ammissione ai corsi di ufficiali della Guardia di finanza

Il Ministro per le finanze, può disporre che i corsi siano fraquentati anche da ufficiali della Guardia di finanza, designati dal Comando generale del Corpo.

Art. 10.
Piano di massima e programma dei corsi

Almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la Direzione generale degli affari generali e del personale, sentite le Direzioni generali interessate, invia alla Direzione della Scuola le richieste dei corsi da istituire nel successivo esercizio finanziario.

La Direzione della Scuola, d'intesa con le Direzioni generali richiedenti, predispone il piano di massima e il programma dei corsi stessi. Il piano di massima e il programma sono sottoposti, per l'approvazione, al Ministro per le finanze almeno un mese prima dall'inizio dell'esercizio finanziario, previa comunicazione alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione.

Il programma dei corsi speciali di preparazione agli esami di promozione, di cui al secondo comma dell'art. 3, verte, in linea di massima, sulle materie formanti oggetto degli esami stessi.

Art. 11.
Istituzione dei corsi e conferimento degli incarichi di insegnamento

Il Ministro per le finanze, approvato il piano di massima di cui all'articolo precedente, istituisce con propri decreti i singoli corsi, e sentito il direttore della Scuola, ne determina la data di inizio, la durata, il piano particolareggiato degli studi, le ore di insegnamento attribuite a ciascuna materia e alle eventuali esercitazioni, le categorie di impiegati chiamati a frequentarli, il numero dei partecipanti, la loro eventuale ripartizione in sezioni o gruppi e le modalità relative alle conseguenti prove d'esame.

Con gli stessi decreti o con decreti successivi, il Ministro per le finanze, sentito il direttore della Scuola, conferisce, di volta in volta, previa comunicazione alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione, gli incarichi per l'insegnamento e per le esercitazioni.

Detti incarichi possono essere conferiti anche a docenti stranieri.

Art. 12.
Corpo degli insegnanti

Il Corpo degli insegnanti, il quale viene convocato dal direttore della Scuola tutte le volte che lo ritenga necessario stabilisce l'indirizzo didattico da seguire e il coordinamento da darsi agli insegnanti.

Art. 13.

Graduatoria e giudizio particolareggiato dei partecipanti ai corsi

La graduatoria dei partecipanti ai corsi è formata dal Corpo degli insegnanti in base alla media delle votazioni conseguite nelle prove di esame.

Le votazioni sono espresse in trentesimi: la votazione minima è di diciotto trentesimi.

Il Corpo degli insegnanti formula, altresì, il giudizio particolareggiato per ciascuno dei partecipanti ai corsi.

Art. 14.

Approvazione della graduatoria.

Entro quindici giorni dal termine di ciascun corso, eccetto il caso di cui all'art. 15, il direttore della Scuola trasmette, per l'approvazione, al Ministro per le finanze la graduatoria ed i giudizi.

Art. 15.

Divieto di formulare giudizi e di formare graduatorie alla fine dei corsi speciali di preparazione agli esami

Alla fine dei corsi di preparazione agli esami di promozione indicati nel secondo comma del precedente art. 3, non vengono emessi giudizi, nè formate graduatorie.

Art. 16.

Divieto per gli insegnanti di far parte di Commissioni giudicatrici

Coloro che hanno impartito insegnamenti nei corsi di preparazione agli esami di promozione indicati nel secondo comma del precedente art. 3 non possono far parte delle Commissioni giudicatrici degli esami ai quali partecipano gli impiegati che hanno frequentato i relativi corsi di preparazione.

Art. 17.

Obblighi degli insegnanti

Gli insegnanti, nell'espletamento del loro incarico, si attengono ai programmi fissati, seguono le direttive del direttore della Scuola e quelle stabilite nelle riunioni del Corpo degli insegnanti.

Art. 18.

Orario giornaliero

L'orario giornaliero delle lezioni, delle esercitazioni e delle prove di esame è stabilito dal direttore della Scuola.

Tale orario, durante il periodo di frequenza dei corsi, costituisce, ad ogni effetto, per i partecipanti ai corsi stessi, l'orario giornaliero di servizio.

Art. 19.

Obblighi dei partecipanti ai corsi

Gli impiegati che frequentano i corsi sono tenuti a seguire le istruzioni e ad ottemperare alle disposizioni impartite dal direttore e dagli insegnanti, relativamente, per questi ultimi, all'insegnamento loro affidato.

Art. 20.

Corresponsione del trattamento economico spettante ai partecipanti ai corsi

Durante il periodo di assegnazione alla Scuola, il trattamento economico di cui all'art. 9 della legge 29 aprile 1957, n. 310, è corrisposto agli impiegati dagli uffici di provenienza.

Detti uffici sono tenuti a corrispondere agli impiegati predetti anche gli assegni e le indennità spettanti in modo continuativo al personale di pari categoria e qualifica rimasto in sede, nonchè le indennità di missione nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

CAPO III

CONVITTO

Art. 21.

Convitto interno

Presso la Scuola è istituito un convitto interno destinato ad alloggiare gli impiegati partecipanti ai corsi, per la durata dei corsi medesimi.

La gestione del convitto, è data in appalto, in base a convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze, osservate le norme sulla contabilità generale dello Stato, con propri decreti, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilisce la misura della retta giornaliera, in rapporto alla effettiva entità degli oneri di esercizio, tenendo anche conto dell'uso degli impianti e delle dotazioni.

Art. 22.

Obbligo di alloggiare in convitto

Il Ministro per le finanze, sentito il direttore della Scuola, determina i corsi per i quali gli impiegati di prima nomina ammessi a frequentarli, hanno l'obbligo di alloggiare in convitto.

Art. 23.

Dispensa dall'obbligo di alloggiare in convitto

Il Ministro per le finanze può dispensare l'impiegato di prima nomina dall'alloggiare in convitto quando sussistano particolari motivi di ordine personale e familiare.

Art. 24.

Assegnazione dei posti eventualmente disponibili

I posti di convitto eventualmente disponibili durante la frequenza dei corsi possono essere assegnati, a richiesta, dal Ministro per le finanze anche agli impiegati per i quali non sia stato stabilito l'obbligo dell'alloggio nel convitto stesso.

Nell'effettuare l'assegnazione dei posti di cui al comma precedente, si tiene conto della situazione personale dei richiedenti e si ha riguardo — in ordine inverso — alle carriere e alle qualifiche, dando a parità di condizioni, la precedenza nell'ordine, agli impiegati con maggior carico di famiglia.

Art. 25.

Direzione e servizi amministrativi del convitto.

Alla direzione del convitto ed ai servizi amministrativi inerenti al funzionamento del convitto stesso, è preposto un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale delle finanze con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, il quale, nel disimpegno di tali mansioni è coadiuvato dai funzionari ed impiegati in servizio presso la Scuola.

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. **2040**.

Norme per la coltivazione agricola di alcuni terreni compresi nel perimetro della laguna di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda 15 settembre 1958 della Società « Dragojesolo » corredata da progetto 9 dicembre 1960;

Visto il parere del Magistrato alle acque espresso con nota 18 agosto 1961, n. 15384;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici riunito in assemblea generale espresso con il voto 14 dicembre 1961, n. 2169;

Visto l'art. 11 delle norme di polizia della laguna di Venezia approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono permanentemente sottratti ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna di Venezia i terreni che trovansi specificatamente indicati

nella planimetria scala 1:25.000 allegata al presente decreto e vistata dal Ministro proponente delle superficie di ha 660 (seicentosessanta).

Art. 2.

Entro un biennio dalla data del presente decreto il Magistrato alle acque provvederà alla modifica dell'attuale conterminazione lagunare, per la estromissione effettiva dei terreni sopra accennati.

Art. 3.

In deroga alle vigenti disposizioni è consentita la costruzione di un argine verso la laguna per difendere i terreni suddetti.

La spesa per la costruzione dell'argine e per la sistemazione dei terreni retrostanti è per intero a carico dei possessori e degli enti interessati.

Le dimensioni e le modalità costruttive dell'argine dovranno essere preventivamente approvate dal Magistrato alle acque nei modi di legge e l'opera sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio del genio civile di Venezia.

Art. 4.

Resta fermo ed impregiudicato l'eventuale diritto dello Stato circa la proprietà dell'intera superficie o di singole aree, coltivate o no, comprese fra la vecchia e la nuova linea di conterminazione lagunare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1962

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 69. — VILLA

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 232.

Aumento per l'esercizio finanziario 1962-1963, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'art. 3 della legge stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, fissato in 150 miliardi di lire per l'esercizio 1962-63, è elevato di 120 miliardi di lire ed è portato per detto esercizio finanziario a 270 miliardi di lire.

Qualora alla fine dell'esercizio 1962-63 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 270 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo dei rischi da assumere a carico dello Stato previsto per l'esercizio finanziario 1963-64.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — LA MALFA — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 233.

Riduzione delle tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma:

« Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge, sono ridotte del 75 per cento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — LA MALFA — TRABUCCHI — COLOMBO — SULLO — MACRELLI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 234.

Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, sono estese alla costruzione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù equiparati a norma della legge n. 326 del 21 marzo 1958, ai complessi pararicettivi, in essa contemplati.

Art. 2.

La « Cassa per il Mezzogiorno », nelle zone di sua competenza, è autorizzata a maggiorare dell'1 per cento

il contributo concesso per il pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati con le norme di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

L'onere relativo verrà stanziato sui fondi di cui alla legge 18 luglio 1959, n. 555.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — FOLCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 235.

Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio, di metri quadrati 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per la sistemazione urbanistica della zona, è autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore della Amministrazione provinciale di Ferrara, dell'arenile facente parte della spiaggia del Volano (Ferrara) della estensione circa di mq. 163.192, già trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato con decreto 27 novembre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 21 dicembre successivo.

Il prezzo di vendita in lire 164.384.000 sarà versato per lire 80.000.000 contestualmente alla stipula del contratto di compra-vendita e per lire 84.384.000, in otto rate annue, in misura da convenire, con gli interessi legali a scalare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — TREMELLONI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 236.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli Enti di cui all'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) è autorizzato a concedere i mutui previsti dall'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, per il finanziamento delle opere di cui ai commi secondo e sesto del medesimo articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — SULLO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1963, n. 237.

Proroga dall'8 dicembre 1962 a non oltre il 7 dicembre 1963 delle disposizioni concernenti la tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio nonchè sospensioni e riduzioni daziarie, per l'anno 1963, per alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni.

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951 Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso: Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati, *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale 28.15-B) stabilite con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530, già prorogate dall'8 agosto 1962 al 7 dicembre 1962 con il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1962, n. 1267, sono ulteriormente prorogate dall'8 dicembre 1962 al 7 dicembre 1963.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1963 a non oltre il 30 giugno 1963 è sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio:

a) per il divinilbenzolo (voce della tariffa numero 29.01-D-VI-b);

b) per il 2,6-di-terz butil-paracresolo (voce della tariffa ex 29.06-A-IV-a) destinato alla fabbricazione di integratori utilizzati nell'alimentazione degli animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

c) per l'itaconato di dimetile (voce della tariffa ex 29.15-A-V-b).

Art. 3.

Per i prodotti indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1° gennaio 1963 a non oltre il 31 dicembre 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

Fanfani — Trabucchi — Piccioni — Tremelloni — La Malfa — Rumor — Colombo — Preti — Macrelli

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 22. — Villa

Tabella

Voce della tariffa	Denominazione delle merci	Dazio sul valore
ex 28.30-A-VII-e	Tricloruro di titanio	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.16-A-IV-c-2	Acetilcitrato di tributile	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 29.16-A-VII-a	Acido desossicolico	4 %
ex 38.19-Q-IV-n	Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 38.19-Q-IV-n	Miscele di 2-etilesanoato di zinco e di fosfiti di isoottile, di fenile e di 4, 4' butiliden-bis-(6-terzbutil-m-cresolo)	è sospesa l'applicazione del dazio
ex 39.02-B-XIV	Sale sodico di un copolimero di isobutilene e di anidride maleica, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	5 %

Il Ministro per le finanze
Trabucchi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 1963, n. 238.

Modificazione del regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministro delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per i sottoelencati prodotti, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, senza i certificati prescritti, e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, destinati all'esercizio delle autostrade, si applicano nella misura a fianco di ciascuno di essi indicati, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

ex 84.52-C-III	- macchine di entrata e di uscita	dazio	11 %
ex 84.52-C-IV	- registratori automatici per la tabulazione dei transiti	»	11 %
ex 85.22-C-IV	- pedane sensibili . .	»	10 %

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 1963, n. 239.

Modificazioni ed aggiunte alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione e alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alla denominazione delle merci e al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1963, alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la designazione delle merci delle voci numeri 29.06-B-IV-b, 29.14-B-IV-b, 29.15-C-II-b, 29.23-D-IV-b e 29.35-O-II è modificata in « altri »;

b) la voce n. 73.05-B è modificata come segue:

	Dazio sul valore %
73.05-B - ferro e acciaio spugnoso (spugna) (C.E.C.A.)	7 (2)

(2) Dal 1° gennaio 1963 è sospesa l'applicazione del dazio.

c) il dazio della voce n. 75.06-B è rettificato in 13 %.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1963, la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, è modificata come segue:

a) la denominazione delle merci delle voci numeri 29.06-B-IV-b, 29.14-B-IV-b, 29.15-C-II-b, 29.23-D-IV-b e 29.35-O-II è modificata in « altri »;

b) la voce n. 73.05-B è modificata come segue:

Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %		
		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
04 T	B. – ferro e acciaio spugnoso (spugna) (C.E.C.A)	18	6 (1)	10 (1)

(1) Dal 1° gennaio 1963 è sospesa l'applicazione del dazio.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi numeri di statistica e dazi:

29.30
33.01-A-II-b
38.19-Q-IV-k
39.01-B-III-c

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, modificata come al precedente art. 3, sono apportate le seguenti variazioni:

a) sono inseriti le voci, i numeri di statistica e i dazi di cui alla annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze;

b) ai prodotti compresi nelle sottoelencate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Co-

munità Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati:

27.14-C-I-a	3 — %
29.02-A-II-a-1-aa	18 — %
29.08-A-I-a-2-aa	22 — %
29.08-D-I	14 — %
29.13-A-I-a-1	14 — %
29.22-B-II-a	12 — %
29.22-D-VII-b-1	16 — %
29.23-D-IV-b-2-aa-*beta*	17 — %
29.31-B-II-a	18 — %
29.35-A-I-a	14 — %
32.03-B-I-a	10 — %
32.03-B-I-b-1	10 — %
34.01-B-I	15 — %
34.01-B-II	15 — %
38.19-Q-IV-ij	14,40 %
38.19-Q-IV-1	14,40 %

c) il coke di petrolio (voce di tariffa ex 27.14-B), destinato ad essere impiegato nella fabbricazione di elettrodi per l'industria dell'alluminio e il paraxilolo (voce di tariffa ex 29.01-D-I-b-2-cc), destinato ad essere impiegato quale materia prima nella fabbricazione di fibre tessili sintetiche, sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria, per tutte le provenienze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

d) i semi di guar (voce di tariffa ex 14.05-B-II-b) sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria, per tutte le provenienze;

e) l'antracene (voce di tariffa 29.01-D-III-b), il transdicloroetilene (voce di tariffa ex 29.02-A-II-b), il monocloroacetato di sodio (voce di tariffa ex 29.14-A-V) e l'azoisobutirrodinitrile (voce di tariffa ex 29.28), provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, scortati dai certificati prescritti, sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria;

f) per il dicloroacetato di metile (voce di tariffa ex 29.14-A-V), per l'acido etilesoico (voce di tariffa ex 29.14-A-XII-b), per l'acido succinico (voce di tariffa ex 29.15-A-V-b) e per la formammide tecnica (voce di tariffa ex 29.25-A-III-d-2), provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, scortati dai certificati prescritti, è sospesa l'applicazione del dazio fino al 31 dicembre 1963;

g) il tereftalato di dimetile (voce di tariffa ex 29.15-C-II-a-2), proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, scortato dai certificati prescritti, destinato alla fabbricazione di politereftalato di glicole, è ammesso all'importazione in esenzione daziaria, per l'anno 1963, nei limiti di un contingente di quintali 20.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

h) il contingente di acido amminoundecanoico (voce di tariffa 29.23-D-IV-b-2-aa-*alfa*-b'), destinato alla produzione di materie plastiche artificiali, è aumentato di quintali 500, per l'anno 1963, limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, scortate dai certificati prescritti;

i) il ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1% (voce di tariffa 73.02.E-I-c) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, destinato alle industrie che lo impiegano direttamente, è ammesso all'importazione in esenzione daziaria, per l'anno 1963, nei limiti di un contingente di quintali 180.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Per il legno tropicale, delle essenze specificate nella Nota complementare del capitolo 44 della tariffa doganale, rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, altro (voce di tariffa ex 44.03-A-II), escluso l'obéché (triplochiton scleroxylon), il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale, si applica temporaneamente, dal 1° gennaio al 30 giugno 1963, nella misura dell'1,50 % sul valore e dal 1° luglio al 31 dicembre 1963, nella misura del 3 % sul valore, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, nei limiti di un contingente di m³ 190.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963, i prodotti indicati nella annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze, sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria, da tutte le provenienze, nei limiti del contingente fissato per ciascun prodotto nella tabella stessa, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 7.

I dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci numeri 29.30 e 39.01-B-III-c di cui alla annessa tabella *A* per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, scortati dai certificati prescritti, sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10 % di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274.

Art. 8.

Salva la diversa decorrenza indicata negli articoli 1, 2, 5 e 6, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 20. — VILLA

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.30	00	Composti ad altre funzioni azotate . .	25	8	16
39.01		B. altri			
		III. alchidi ed altri poliesteri			
	**	c. altri	30	10	20
		STATISTICA:			
		** 23 poliesteri non saturi, non polimerizzati			
		** 24 poliesteri non saturi, polimerizzati			
		** 25 politereftalati di glicoli			
		** 28 altri			
33.01		A. oli essenziali non deterpenati:			
		II. altri:			
		b. non nominati:			
	09	1. di canfora	15	esenzione	esenzione
	**	2. di mirto, rosmarino, salvia comune e sclarea, timo e menta	20	esenzione	esenzione
	***	3. di altra specie	15	esenzione	esenzione
		STATISTICA:			
		** 18 di menta			
		** 19 di mirto, rosmarino, salvia comune e sclarea, timo			
		*** 11 di lemongras			
		*** 22 altri			
38.19		Q. altri:			
		IV. non nominati:			
	42	k. miscele di difenile e di ossido di fenile	20	esenzione	14,40

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

TABELLA *B*

Voce della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Contingente in quintali
ex 03.01-B-I-b-2	Tonni freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati	320.000
03.02-A-I-b-2-bb	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, semplicemente salati o in salamoia o secchi, interi, decapitati o in pezzi: merluzzi compresi lo stoccafisso e il baccalà, in altri imballaggi, altri	440.000
03.02-A-II-a-2-bb	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, semplicemente salati o in salamoia o secchi, filetti di merluzzi, compresi quelli di stoccafisso e di baccalà, in altri imballaggi, altri .	20.000
ex 07.01-A-I-a	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: patate, da semina, delle varietà Krasava, Akersegen, Sieglinde, Majestic, Kenneber .	90.000
38.05-B-I	Tallol, altro, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica	2.800
73.02-E-I-c	Ferro-leghe, ferro-cromo e ferro-silico-cromo: ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1%, destinato alle industrie che lo impiegano direttamente	120.000

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1963.

Nomina del commissario dell'Ente autonomo del porto di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 novembre 1961, n. 1268, concernente la costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per la esecuzione del piano regolatore delle opere portuali;

Constatata la necessità di affidare ad un commissario la gestione iniziale dell'Ente autonomo del porto di Palermo, ai sensi dell'articolo 29 della legge sopra citata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

Decreta:

Il dott. Oreste Incoronato, ispettore generale delle dogane a Palermo, è nominato, per un periodo di mesi sei a decorrere dalla data del presente decreto, commissario dell'Ente autonomo del porto di Palermo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — MACRELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1963
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 22

(1547)

DECRETO PREFETTIZIO 2 marzo 1963.

Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visti i propri decreti in data 1° agosto 1961, n. 27185 e in data 15 maggio 1962, n. 16668, relativi alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964;

Considerato che il dott. Attilio Marchetti, segretario del predetto Consesso, è stato trasferito in altra sede in data 10 giugno 1962 e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione all'uopo fatta dal medico provinciale di Pescara, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, nella persona del dott. Alessandro Santagata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n 257;

Decreta:

A) Il dott. Attilio Marchetti cessa di far parte del Consiglio provinciale di sanità, quale segretario, dalla data del 10 giugno 1962, per il motivo sopraindicato;

B) Il dott. Alessandro Santagata, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, da tale data è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del predetto dott. Attilio Marchetti.

Pescara, addì 2 marzo 1963.

Il prefetto: CASTELLUCCI

(1561)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza è vacante la cattedra di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » dell'Università di Pavia cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1619)

Vacanza della seconda cattedra di « Composizione architettonica » presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Torino, è vacante la seconda cattedra di « Composizione architettonica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1622)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1963, registro n. 6, foglio n. 234, è stato respinto perchè in parte infondato ed in parte irricevibile il ricorso straordinario proposto dal rag. Calandriello Federico avverso il decreto del Ministro per il tesoro 31 dicembre 1959, con il quale gli era stata conferita la promozione a direttore « ad personam » della carriera di concetto del personale degli Uffici provinciali del tesoro ed avverso il provvedimento con il quale era stato inquadrato tra i vice direttori « ad personam » ai sensi della legge 11 gennaio 1956, n. 16 ».

(1497)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 315, è stato respinto il ricorso proposto dai signori Guglielmo ed Ettore Avondo, contro il decreto ministeriale 8 ottobre 1958 di rigetto del ricorso gerarchico prodotto dagli stessi signori Avondo ad impugnativa del decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino in data 23 aprile 1956 con il quale la concessione per caolino e per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi denominata « Virauda Cava Grande », sita in territorio dei comuni di Lozzolo e Roasio, provincia di Vercelli, conferita alla Società A.C.D.A.L. - Antiche Cave Del Mastro a Lozzolo - è stata ampliata nella superficie da Ha 54 ad Ha 56,70 ed è stata estesa alla coltivazione delle argille per porcellana e terraglia forte.

(1471)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame mediante colloquio a otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente la unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Atteso che alla data del 30 novembre 1962, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, erano *disponibili settantadue posti;*

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti — tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti — deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio a otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 e ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349);

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria di altro tipo purchè corredato del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale o essere presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telcomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1963.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

L'Amministrazione non risponde di eventuali smarrimenti di domande spedite a mezzo posta.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate e che perverranno dopo il 31 marzo 1963.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate,

Gli aspiranti dovranno essere in posseseso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esse, l'Università e l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1963. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su-

cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto di ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che si dovessero classificare nella graduatoria a parità di merito saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2), terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale in competente bollo dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo o presso gli uffici locali e le agenzie postali e telegrafiche;

r) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) e *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti che risulteranno presentati o che perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, su carta da bollo, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria, su carta da bollo attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1963) aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati che siano in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni produrranno anche l'originale o la copia autentica del predetto diploma in competente carta da bollo;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati, qualora lo ritenga necessario.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Ai consiglieri di 2ª classe, anche durante il periodo di prova, compete il seguente trattamento economico mensile lordo: stipendio L. 71.000, assegno integrativo L. 4397, premio di esercizio L. 29.600. Competono inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni, le quote aggiunte di famiglia in relazione al numero delle persone a carico. Per il lavoro straordinario è corrisposto il compenso orario di L. 389.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 21 gennaio 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1963
Registro n. 5, foglio n. 381. — ANSALONE

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I) *Principi scientifici di elettrotecnica*:

1. Il campo elettrostatico nel vuoto: definizioni, principali fatti sperimentali. Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrico. Il potenziale elettrico e sua relazione differenziale

con l'intensità di campo elettrico. Il teorema di Gauss e la costante dielettrica nel vuoto.

I fenomeni d'influenza elettrica.

Sistemi di unità di misura: M.K.S.C.

2. L'equazione di Poisson e di Laplace. Il problema generale della elettrostatica. Capacità elettrica. Il campo elettrico sostenuto da un dipolo elettrico.

3. Descrizione analitica dei campi elettrici sostenuti rispettivamente da:

a) un conduttore ad asse rettilineo in equilibrio elettrico, di lunghezza indefinita;

b) due conduttori ad asse rettilineo paralleli fra loro, in equilibrio elettrico, con cariche opposte, di lunghezza indefinita;

c) due conduttori cilindrici concentrici, in equilibrio elettrico, con cariche opposte, di lunghezza indefinita.

Espressione della capacità elettrica dei condensatori: piano sferico e cilindrico. Sistema di più conduttori in presenza: coefficienti d'influenza e capacità parziali.

4. Il campo elettrostatico nella materia. Intensità di polarizzazione, suscettività dielettrica, costante dielettrica. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due dielettrici. Legge di rifrazione del campo elettrico. Sull'energia del campo elettrico. Azioni di forza tra dielettrici.

5. Il campo elettrico stazionario in un mezzo conduttivo omogeneo (a tre dimensioni). Densità di corrente e leggi differenziali di Ohm e di Joule. Leggi di Kirchoff. Condizioni di continuità e condizioni ai limiti. I circuiti filiformi; trattazione generale.

6. La conduzione elettrica nei liquidi, nei gas; principali leggi. La emissione elettronica. Cenni sui tubi termoelettronici: diodi, triodi e pentodi.

7. Il campo magnetico sostenuto da correnti elettriche stazionarie. Principali definizioni e fatti sperimentali. Forza meccanica esercitata su un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico.

Induzione magnetica. Legge della circuitazione espressa in forma differenziale.

8. Il campo magnetico (stazionario) nella materia. Intensità di magnetizzazione. Suscettività e permeabilità magnetica. Corpi diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. Curva di magnetizzazione a ciclo di isteresi. Permeabilità differenziale. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due materiali a permeabilità diversa.

9. Legge dell'induzione elettromagnetica. Espressione della f.e.m. indotta in un conduttore moventesi in un campo magnetico di induzione costante. Espressione differenziale della stessa. Energia del campo magnetico. Forza di sollevamento di un elettromagnete. Il circuito magnetico. Riluttanza magnetica e legge di Hopkinson. Magneti permanenti.

10. Il potenziale vettore per il campo magnetico. Su relazione analitica con la densità di corrente. Legge di Biot-Savart. Il campo elettromagnetico lentamente variabile (quasi stazionario). La corrente di spostamento.

11. Auto-induzione di un circuito elettrico e mutua induzione fra circuiti elettrici. Energia elettromagnetica di:

a) due circuiti in presente percorsi da correnti;

b) un circuito percorso da corrente ed un magnete permanente. Formula di Neumann per i coefficienti di mutua e di autoinduzione. Calcolo dei coefficienti stessi per casi semplici.

12. Il campo elettromagnetieco rapidamente variabile. Densità totale di corrente.

Le equazioni fondamentali di Maxwell espresse in forme differenziali. Condizioni ai limiti e condizioni di continuità. Il vettore di Poynting.

13. Penetrazione dei conduttori di un campo elettromagnetico variabile nel tempo. Caso di un conduttore delimitato da una superficie piana di profondità indefinita, posto in un campo elettromagnetico parallelo alla superficie stessa. Profondità di penetrazione. Resistenza equivalente.

14. Grandezze alternative sinusoidali: valori massimo, medio ed efficace. Somma e prodotto di grandezze alternative sinusoidali. Rappresentazione grafica e metodo simbolico di rappresentazione delle grandezze stesse. Studio della corrente in un circuito comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie, alimentato con una f.e.m. alternativa sinusoidale. Impedenza, ammettenza. Condizioni di risonanza. Potenza elettrica: attiva e reattiva.

15. Sistemi polifasi e, in particolare, trifasi: a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. La potenza ed il fattore di potenza dei sistemi trifasi. Il campo magnetico rotante Ferraris. Misure della potenza e del fattore di potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

16. Grandezze alternative di forma qualsivoglia e analisi della loro curva di variazione.

17. Studio di due circuiti in regime alternativo sinusoidale di corrente, accoppiati magneticamente. Studio di un circuito comprendente resistenza, induttanza e capacità, nella fase transitoria.

18. I circuiti a costanti distribuite.

Distribuzione della corrente e della tensione lungo una linea, in regime alternativo sinusoidale. Vari casi: linea indefinitivamente lunga, linea aperta ad un estremo, linea chiusa sopra una impedenza.

19. Principali metodi di misure elettriche nel campo delle correnti continue e delle correnti alternate.

II) *Macchine elettriche*:

1. Generalità: il circuito magnetico delle macchine elettriche; caratteristica di eccitazione. Perdite di energia nelle macchine elettriche.

La forza magneto-motrice nelle macchine stesse.

2. I trasformatori teoria generale del loro funzionamento a vuoto e sotto carico. Schema equivalente. Il rendimento dei trasformatori e sua determinazione sperimentale. Trasformatori trifasi. Accoppiamento in parallelo di trasformatori. Autotrasformatori; trasformatori di fase; trasformatori di misura.

3. Sulle macchine asincrone; teoria generale del funzionamento del motore trifase ad induzione. Scorrimento e coppia motrice. Il circuito equivalente: prove a vuoto e prove in corto circuito Diagramma circolare per lo studio del motore (polifase, trifase) asincrono. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità. Regolazione della velocità dei motori asincroni polifasi.

Cenni sulle generatrici asincrone, e sui motori monofasi asincroni.

4. Sulle macchine sincrone. Alternatori e loro caratteristica a vuoto. Reazione d'armatura e diagrammi di funzionamento; caratteristica esterna. Accoppiamento in parallelo delle macchine sincrone. Motori sincroni e loro diagrammi di funzionamento. Condensatori rotanti.

5. Macchine a corrente continua. Generatrici. Sistemi di eccitazione. Reazioni d'indotto; commutazione. Interpoli e avvolgimenti di compensazione. Caratteristiche esterne dei generatori in relazione al loro modo di eccitazione. Accoppiamento delle macchine a corrente continua.

6. Motori a corrente continua, senso di di rotazione, coppia e velocità. Caratteristiche di regolazione e di avviamento di motori a seconda del loro modo di eccitazione.

7. Cenno sulle macchine di conversione, convertitrici, convertitori di frequenza.

III) *Elementi di statica gfafica e di meccanica applicata alle costruzioni*:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

b) Materiali per linee: caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame-bronzo, alluminio, ferro ed acciaio. Isolatori. Sostegni. Equilibrio del filo sospeso.

IV) *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

V) *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

VI) *Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi Via Guglielmo Massaia, 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . .)
il . . . . domiciliato a . . . . .

in via . . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio a otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . . dal . . . in qualità di assistente universitario ordinario nominato, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349);

b) di aver prestato continuato e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di del corso di laurea di riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi

c) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'Università di in data .,

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data .,

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data

Firma (1)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni

---

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1304)

Concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'articolo 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Atteso che alla data del 30 novembre 1962, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, erano disponibili dieci posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti od in ingegneria meccanica.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale od essere presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1963.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

L'Amministrazione non risponde di eventuali smarrimenti di domande spedite a mezzo posta.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate o che perverranno dopo il 31 marzo 1963.

Gli organi centrali o periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui son applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1963. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato A).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che si dovessero classificare nella graduatoria a parità di merito, saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati od i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo, e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di

residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale in competente bollo dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico od aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo o presso gli uffici locali e le agenzie postali e telegrafiche;

r) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'articolo 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere g) ed h). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti che risulteranno presentati o che perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1963), aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente articolo 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia, su carta da bollo, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, qualora lo ritenga necessario.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, sarà previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Al consigliere di 2ª classe, anche durante il periodo di prova, compete il seguente trattamento economico mensile lordo: stipendio L. 71.000, assegno integrativo L. 4397, premio di esercizio L. 29.600. Competono inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni, le quote aggiunte di famiglia in relazione al numero delle persone a carico. Per il lavoro straordinario è corrisposto il compenso orario di L. 389.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 21 gennaio 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1963
Registro n. 5, foglio n. 383. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I) MACCHINE:

1) *Meccanica applicata alle macchine*:

Attrito radente e di rotolamento. Lubrificazione. Sistemi articolati piani, quadrilateri articolati piani. Manovellismi. Polari. Trasmissione del moto. Ruote di frizione. Ruote dentate. Ruotismi ordinari ed epicicloidali. Cuscinetti. Trasmissione con elementi flessibili. Regolazione del moto periodico. Volani. Regolazione della velocità di regime. Regolatori. Eccentrici. Freni. Misura della potenza. Vibrazioni. Fenomeni di risonanza. Velocità critiche. Bilanciamento delle forze di inerzia. Accelerazione del piede di biella.

2) *Termodinamica*:

Generalità. Trasformazioni. Leggi relative. Applicazioni. Conduttività termica. Principi. Entropia. Cambiamenti di stato. Gas ideali. Gas reali. Vapori saturi e surriscaldati. Diagramma di Mollier.

3) *Macchine termiche*:

a) Macchine a vapore a moto alternativo. Cicli. Rendimenti. Potenza. Accorgimenti per il miglioramento del rendimento termodinamico, vapore surriscaldato, spillamenti di vapore.

Studio dei fenomeni che accompagnano il passaggio del vapore nel cilindro. Organi di distribuzione. Generatori di vapore: tipi e rendimenti.

b) Generalità sulle turbine.

c) Motori a combustione interna: generalità. Varie specie di cicli. Diagrammi entropici. Confronto fra ciclo teorico e ciclo indicato. Rendimento volumetrico. Espressioni generali della potenza. Potenzialità termica della miscela. Variazione della potenza col variare della pressione e della temperatura ambiente. Sovralimentazione. Curve caratteristiche dei motori. Accensione. Velocità di propagazione della fiamma. Preaccensione e detonazioni. Motori a carburazione: combustibili e loro uso, carburanti ed antidetonanti. Numero di ottano. Carburazione. Vari tipi di carburatori. Regolazione. Cicli e pressione media indicata ed effettiva. Consumo, rendimenti e bilancio termico. Raffreddamento. Dati caratteristici del motore. Motori ad iniezione: generalità. Cicli, Ritardo all'accensione delle nafte. Numero di catene. Vari sistemi di iniezione. Regolazione. Dati caratteristici del motore. Consumi, rendimenti e bilancio termico.

II) ELETTROLOGIA E PRINCIPI DI MACCHINE ELETTRICHE:

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizione e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua: legge di Ohm, resistenza chimica di un conduttore filiforme: Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Legge di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni d'induzione elettromagnetica. Autoinduzione e mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizione di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sitema trifase.

8) Generatrici a corrente continua. Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) I trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

III) ELEMENTI DI STATICA GRAFICA E DI MECCANICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI:

Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia, Elasticità dei materiali. Sollecitazione semplice e composta. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

IV) NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

V) ELEMENTI DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

VI) DIRITTI, DOVERI, INCOMPATIBILITÀ E RESPONSABILITÀ DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI.

VII) NOZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Via G. Massaia, 31 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (Provincia di . . . . . .) il . . . . domiciliato a . . . . . . in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349);

b) di aver prestato continuato e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . .;

c) di essere in possesso del diploma di laurea . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma . . . . (1)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1305)

Concorso per esame mediante colloquio a due posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Atteso che alla data del 30 novembre 1962, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, erano disponibili 23 posti:

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio a due posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale o essere presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1963.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

L'Amministrazione non risponde di eventuali smarrimenti di domande spedite a mezzo posta.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate o che perverranno dopo il 31 marzo 1963.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1963. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che si dovessero classificare nella graduatoria a parità di merito, saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale in competente bollo dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo o presso gli uffici locali e le agenzie postali e telegrafiche;

r) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti che risulteranno presentati e che perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bolletino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, su carta da bollo, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1963), aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia, su carta da bollo, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati, qualora lo ritenga necessario.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti al altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Ai consiglieri di 2ª classe, anche durante il periodo di prova compete il seguente trattamento economico mensile lordo: stipendio L. 71.000, assegno integrativo L. 4397, premio di esercizio L. 29.600. Competono inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni, le quote aggiunte di famiglia in relazione al numero delle persone a carico. Per il lavoro straordinario è corrisposto il compenso orario di L. 389.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 21 gennaio 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1963
Registro n. 5, foglio n. 382. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I. *Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni*:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro a sezioni omogenee. Sistemi staticamente determinati ed iperstatici sino a tre gradi di iperstaticità. Cemento armato.

b) materiali per costruzioni civili. Pietre. Laterizi. Cementi. Legnami. Materiali metallici. Calce e cementi. Calcestruzzi. Gesso. Bitumi ed asfalti. Materiali per pavimenti e rivestimenti. Vernici.

II) *Elettrologia e principi di macchine elettriche*:

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua, legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenza in serie ed in parallelo. Legge di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione. Mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizioni di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua: Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) Trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Auto-trasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di corrente, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

III)

a) Tecnica delle costruzioni: Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni, vari tipi di fondazione e calcolazioni relative. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui c. a. Edifici civili. Edifici industriali;

b) impianti tecnologici:

Riscaldamento

Combustibili solidi e liquidi. Poteri calorifici. Apparecchi di combustione. Recuperi di calore. Trasmissione del calore e relativi coefficienti. Cenni sui principali sistemi di riscaldamento. Circolazione naturale a termosifone. Circolazione accelerata. Impianti a vapore. Cenni sul condizionamento di aria.

Trasporti pneumatici

Principi di funzionamento in compressione ed in aspirazione. Concetti generali sulle macchine pneumogeneratrici.

Trasporti meccanici

Norme legislative relative all'esercizio ed istallazione di impianti elevatori. Caratteristiche meccaniche ed elettriche degli ascensori. Sistemi di trasporto meccanico a piccola distanza. Trasportatori a nastro ed a catena.

IV) *Elementi di contabilità generale dello Stato;*

V) *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;*

VI) *Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;*

VII) *Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato.*

Il Ministro: Russo

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Via G. Massaia n. 31 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Provincia di . . . .) il . . . . domciliato a . . . . in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio a due posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349);

b) di aver prestato continuato e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . .

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione

Data . . . .

Firma . . . . (1)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1306)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso per il reclutamento di sette tenenti veterinari in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1962.

Il Ministero difesa-Esercito comunica che nel giorno 5 aprile 1963, alle ore 8,30, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta di esame del concorso indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1962 per il reclutamento di sette tenenti veterinari in servizio permanente effettivo.

(1620)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.